



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

2501 Biel/Bienne, UFCOM

Informazioni relative alla vigilanza esercitata dall'UFCOM sulle radio locali e sulle televisioni regionali concessionarie dal 2020

Bienne, febbraio 2019

1	Perché l'UFCOM sorveglia le emittenti?	3
2	Cosa verifica l'UFCOM?	3
2.1	Nei seguenti ambiti l'UFCOM manterrà invariata la sua prassi di vigilanza	3
2.1.1	Finanze	3
2.1.2	Condizioni di lavoro del settore	3
2.1.3	Formazione e formazione continua dei programmisti	3
2.1.4	Mandato di programma delle radio locali e delle televisioni regionali	3
2.1.5	Pubblicità e sponsorizzazione	4
2.2	Nei seguenti ambiti l'UFCOM adegua la sua prassi in materia di vigilanza	4
2.2.1	Garanzia della qualità redazionale	4
2.2.2	Mandato di programma delle radio locali e delle televisioni regionali commerciali	4
2.2.3	Mandati di programma delle radio locali senza scopo di lucro	5
2.2.4	Legittimazione nei confronti del pubblico	5
2.2.5	Sottotitolazione dei notiziari delle emittenti televisive regionali	5
3	L'UFCOM come esercita la vigilanza?	5
4	Allegato	7
4.1	Tappe procedurali nell'esame dei mandati di prestazione	7
4.2	Tappe nella procedura di verifica delle esigenze quantitative	8

1 Perché l'UFCOM sorveglia le emittenti?

Le radio locali e le televisioni regionali concessionarie hanno diritti e obblighi. Questi derivano innanzitutto dalla legge sulla radiotelevisione (LRTV, RS 784.40) e dall'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401), ad esempio per quanto riguarda le esigenze minime relative al contenuto del programma e le regole in materia di pubblicità e sponsorizzazione. Inoltre vi sono i mandati di prestazioni iscritti nelle concessioni rilasciate alle emittenti dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) nel 2008. Le concessioni saranno prorogate su richiesta a partire dal 2020.

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è incaricato ai sensi della LRTV di verificare se e come le emittenti rispettano i loro obblighi. Conformemente all'articolo 47 LRTV l'UFCOM verifica se le emittenti radiofoniche locali e le televisioni regionali titolari di una concessione adempiono il loro mandato di prestazioni. A tale scopo può avvalersi di servizi esterni specializzati o periti.

2 Cosa verifica l'UFCOM?

L'UFCOM verifica il rispetto delle seguenti disposizioni, sancite nelle concessioni rilasciate alle radio locali e alle televisioni regionali. Molti punti dell'attuale prassi di vigilanza rimangono invariati, tuttavia, l'UFCOM ne adeguerà alcuni a partire dal 1° gennaio 2020.

2.1 Nei seguenti ambiti l'UFCOM manterrà invariata la sua prassi di vigilanza

2.1.1 Finanze

L'UFCOM verifica il rispetto delle disposizioni finanziarie sulla base dei conti annuali delle emittenti, che devono essere stesi conformemente al piano contabile stabilito dall'UFCOM. Devono essere presentati ogni anno all'UFCOM entro il 30 aprile, insieme ai documenti richiesti secondo la «Guida complementare dell'UFCOM per le emittenti sull'allestimento del conto annuale». L'Ufficio effettua inoltre controlli in loco.

Le informazioni sul rendiconto finanziario sono disponibili all'indirizzo www.ufcom.admin.ch > Media elettronici > Informazioni per le emittenti radiotelevisive > Conto annuale. La pagina rinvia anche alla «Guida relativa al piano contabile per la presentazione del conto annuale delle emittenti concessionarie» e la «Guida complementare dell'UFCOM per le emittenti sull'allestimento del conto annuale». Su questa pagina vengono pubblicate anche le osservazioni sulle ultime novità nella prassi di vigilanza. Il prossimo aggiornamento avverrà nell'autunno 2019, periodo in cui l'UFCOM prevede inoltre un evento informativo per le emittenti.

2.1.2 Condizioni di lavoro del settore

I concessionari hanno l'obbligo di rispettare le condizioni di lavoro del settore. Devono rispettare le esigenze minime definite dal settore o disciplinare le loro condizioni di lavoro nell'ambito di un partenariato sociale. L'UFCOM verifica sporadicamente il rispetto di queste disposizioni mediante proprie indagini, l'ultima delle quali è stata effettuata nella primavera del 2018.

2.1.3 Formazione e formazione continua dei programmisti

Nel quadro della relazione annuale l'UFCOM esamina l'obbligo dei concessionari alla promozione della formazione e della formazione continua. Come in passato, le emittenti devono innanzitutto indicare l'importo che utilizzeranno a tal fine.

2.1.4 Mandato di programma delle radio locali e delle televisioni regionali

Conformemente alle concessioni delle radio locali e delle televisioni regionali le offerte informative devono essere variegata a livello tematico, riflettere la pluralità delle opinioni e degli interessi e permettere a un gran numero di gruppi o di persone diverse di esprimere la propria opinione, oltre che considerare l'intera zona di copertura. Come in precedenza, il rispetto di questa disposizione sarà discusso tra le emittenti e l'UFCOM sulla base di studi scientifici.

Con le loro offerte informative, le radio locali e le televisioni regionali devono informare, spiegare, permettere di contestualizzare e quindi offrire orientamento al loro pubblico – ai cittadini. Queste esigenze presuppongono, tra l'altro, l'uso di vari formati giornalistici; oltre a informazioni brevi, devono essere utilizzati anche quei formati che consentono di spiegare e contestualizzare i fatti: ad esempio, rapporti più lunghi, interviste, reportage. In base al mandato affidato alle emittenti conformemente alla LRTV, alla ORTV e alla concessione il termine "rilevanza" deve essere inteso nel senso che a livello tematico, gli argomenti generali sono prioritari rispetto a quelli particolari e le informazioni sulla società devono prevalere su quelle private. I singoli eventi spesso diventano rilevanti solo quando sono inseriti in contesti sociali o politici più ampi. Senza informazioni contestuali, ad esempio, la segnalazione di un incidente stradale rimane irrilevante ai sensi della concessione. Tuttavia, se l'incidente mette in evidenza un problema generale (ad esempio, una tratta particolarmente pericolosa) o una tendenza (un numero crescente di incidenti su questa tratta) permettendo di discuterne (ad esempio, sono necessarie misure a livello di politica dei trasporti?), l'informazione specifica può essere rilevante ai sensi del mandato di programma.

2.1.5 Pubblicità e sponsorizzazione

La verifica del rispetto delle direttive sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione continua ad essere effettuata su denuncia o d'ufficio. A tal fine si applicano le direttive sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione pubblicate sul sito web dell'UFCOM; cfr. www.bakom.admin.ch > Media elettronici > Pubblicità e sponsorizzazione > Direttive sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione¹.

2.2 Nei seguenti ambiti l'UFCOM adegua la sua prassi in materia di vigilanza

2.2.1 Garanzia della qualità redazionale

Il concessionario deve continuare a rispettare le disposizioni della concessione in materia di garanzia della qualità redazionale. Dal 1° gennaio 2020, tuttavia, le radio locali e le televisioni regionali saranno esonerate dall'obbligo di far valutare da esperti esterni il loro sistema di garanzia della qualità redazionale. Se necessario, l'UFCOM commissionerà queste valutazioni ad esperti esterni e ne assicurerà il finanziamento. I risultati possono essere pubblicati su Internet. Sulla base di questi, l'UFCOM valuterà se le emittenti adempiono questo aspetto del mandato di prestazioni.

Nella concessione è stata completata la disposizione relativa alla garanzia della qualità presso le radio complementari senza scopo di lucro: queste radio devono ora garantire l'assistenza professionale dei realizzatori delle trasmissioni. L'UFCOM verifica questa disposizione nel quadro della relazione annuale.

2.2.2 Mandato di programma delle radio locali e delle televisioni regionali commerciali

Il contenuto delle disposizioni per le radio locali e le televisioni regionali commerciali rimane invariato. L'attuazione del mandato d'informazione è ora precisata da un'esigenza quantitativa minima per le prestazioni informative a livello locale/regionale.

a) Esigenze quantitative minime

La concessione obbliga le radio locali commerciali a trasmettere nei giorni lavorativi (da lunedì a venerdì) durante i nuovi orari di grande ascolto (ore 6.00-9.15, 11.30-13.30, 16.00-19.00) almeno 30 minuti d'informazione locale o regionale rilevante a carattere politico, economico, culturale, sociale e sportivo.

La concessione obbliga ora le emittenti televisive regionali a garantire settimanalmente (da lunedì a domenica) durante l'orario di grande ascolto (ore 18–23) che le trasmissioni prodotte in proprio comprendano in totale almeno 150 minuti d'informazione locale e regionale rilevante a carattere politico, economico, culturale, sociale e sportivo (repliche escluse). Ogni giorno lavorativo (da lunedì a venerdì) almeno 10 dei 150 minuti vanno inseriti nell'edizione principale del notiziario prodotto in

¹ <https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/media-elettronici/pubblicita-sponsorizzazione.html>

proprio; il concessionario può proporre gli altri minuti anche in servizi di attualità o in talk-show purché si tratti anche in questo caso di trasmissioni prodotte in proprio che contengono informazioni locali/regionali.

b) Verifica del rispetto delle esigenze quantitative presso le radio locali e le televisioni regionali commerciali

L'UFCOM verifica il rispetto di queste esigenze sulla base di analisi scientifiche dei programmi effettuate da esperti esterni per conto dell'UFCOM. → Cfr. le singole tappe della procedura nello schema allegato (n. 4.2).

L'UFCOM valuta l'orientamento alla realtà locale e regionale nei risultati dell'analisi di tutte le informazioni mandate in onda nelle fasce orarie di grande ascolto di cui sopra. In altre parole, valuta se e in che misura i contenuti richiesti dalle concessioni in questi ambiti, ossia politica, economia, società, cultura e sport, sono coperti dalle prestazioni informative delle emittenti. Inoltre, l'UFCOM controlla se i concessionari rispettano le esigenze quantitative minime.

Cfr. numero 4.2 dell'allegato per le singole tappe della procedura relativa alla verifica delle esigenze quantitative minime.

2.2.3 Mandati di programma delle radio locali senza scopo di lucro

Conformemente all'articolo 36 ORTV le emittenti radiofoniche complementari senza scopo di lucro devono differenziarsi a livello tematico, culturale e musicale dagli altri programmi radiofonici di emittenti concessionarie e tener conto in particolare delle minoranze linguistiche e culturali nella zona di copertura. I mandati di programma individuali sono stati completati con la seguente aggiunta uguale per tutti: il concessionario contribuisce all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla formazione delle opinioni e all'intrattenimento soprattutto tramite lo sviluppo di offerte locali, partecipative e integrative.

Ora l'UFCOM verifica il rispetto di queste disposizioni basandosi su quanto comunicatogli dalle emittenti radiofoniche, che devono illustrare all'UFCOM come attuano le disposizioni. Quest'ultimo si riserva il diritto di verificare ulteriormente il rispetto delle disposizioni sulla base di analisi scientifiche dei programmi effettuate da esperti esterni per suo conto.

2.2.4 Legittimazione nei confronti del pubblico

A partire dal 1° gennaio 2020, l'UFCOM completerà il modulo con la questione della *legittimazione nei confronti del pubblico*. Sulla base di spiegazioni ed esempi concreti (incl. link a contributi concreti), i concessionari mostreranno il loro contributo alla democrazia e alla società nonché allo sviluppo culturale ai sensi della LRTV, della ORTV e della concessione. L'UFCOM metterà tali osservazioni a disposizione del pubblico.

2.2.5 Sottotitolazione dei notiziari delle emittenti televisive regionali

L'obbligo legale già esistente di sottotitolare i notiziari a favore delle persone con disabilità sensoriali è ora sancito anche nelle concessioni delle emittenti televisive regionali. Anche la compensazione dei costi per questo servizio è ora stabilita nella concessione. Il rispetto di questa disposizione della concessione è verificato sulla base dei rapporti che le emittenti radiotelevisive presentano all'UFCOM.

3 L'UFCOM come esercita la vigilanza?

Per discutere i risultati delle relazioni annuali e le questioni di contenuto relative al rispetto della concessione, l'UFCOM e le emittenti concessionarie proseguiranno i loro colloqui regolari. In questo contesto, se necessario, possono essere concordate anche misure o programmi per adeguamenti minori.

L'UFCOM continuerà inoltre a pubblicare le relazioni annuali delle emittenti.

Se le analisi scientifiche dei programmi contengono indicazioni concrete secondo cui un'emittente non soddisfa le esigenze quantitative minime richieste dal mandato di programma, l'UFCOM offre all'emittente la possibilità di prendere posizione nel quadro di un chiarimento dei fatti. In seguito l'UFCOM decide in merito all'avvio di una procedura di vigilanza ai sensi della LRTV e della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Le fasi procedurali e le possibili misure sono indicate nell'allegato (cfr. n. 4).

Se un'emittente non adempie il proprio obbligo di rendiconto, l'UFCOM avvia una procedura di vigilanza. Può infliggere una sanzione amministrativa fino a un importo di CHF 10 000 e se l'emittente continua a non reagire può condannarla a versare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d'affari annua media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi. L'UFCOM può pubblicare i risultati delle analisi scientifiche realizzate nell'ambito del mandato di programma e della garanzia della qualità. Se i risultati sono contestati dalle emittenti interessate o se portano a una procedura di vigilanza, questo va considerato nella prassi di pubblicazione. La pubblicazione dei risultati della procedura di vigilanza serve a migliorare la trasparenza e alla legittimazione del servizio pubblico.

4 Allegato

4.1 Tappe procedurali nell'esame dei mandati di prestazione

In caso di sospetto di **inosservanza di una disposizione della concessione o della LRTV / ORTV:**



L'UFCCOM avvia una **procedura di vigilanza ai sensi della LRTV/PA**, questa comprende le seguenti tappe:

1. Lettera che comunica l'avvio della procedura
2. Esame approfondito con la partecipazione dell'emittente interessata e, se necessario, ulteriori chiarimenti dei fatti.
3. Concessione del diritto di essere sentiti
4. Decisione a pagamento (cfr. possibili misure)



Misure

1. Ripristino dello stato di legalità / rendiconto
2. Misure ai sensi dell'articolo 47 capoverso 2 LRTV (riduzione della quota del canone, max. 50 %)
3. Se, nonostante queste misure, il concessionario non adempie i propri obblighi, il DATEC può ordinare provvedimenti legati alla concessione o il ritiro della concessione (art. 50 cpv. 1 lett. c LRTV).
4. Possono essere imposte anche sanzioni amministrative

4.2 Tappe nella procedura di verifica delle esigenze quantitative

Informazione locale/regionale con esigenze quantitative nelle concessioni delle emittenti commerciali: radio, minimo 30 minuti al giorno (lu – ve),
TV regionali, minimo 150 minuti a settimana



Analisi dei programmi sulle prestazioni informative delle radio locali e televisioni regionali commerciali



I risultati dell'analisi dei programmi sono inviati ai concessionari affinché prendano posizione in merito.



In caso di sospetto di **inosservanza** della disposizione



L'UFCOM avvia una **procedura di vigilanza ai sensi della LRTV/PA**, questa comprende le seguenti tappe:

1. Lettera che comunica l'avvio della procedura
2. Esame approfondito dei risultati emersi dall'analisi del programma con la partecipazione dell'emittente interessata e, se necessario, ulteriori chiarimenti dei fatti.
3. Concessione del diritto di essere sentiti
4. Decisione a pagamento (cfr. possibili misure)



Misure

1. Ripristino dello stato di legalità / rendiconto
2. Misure ai sensi dell'articolo 47 capoverso 2 LRTV (riduzione delle quote del canone, max. 50 %)
3. Se, nonostante queste misure, il concessionario non adempie i propri obblighi, il DATEC può ordinare provvedimenti legati alla concessione o il ritiro della concessione (art. 50 cpv. 1 lett. c LRTV).
4. Possono essere imposte anche sanzioni amministrative